

**Unione Montana delle Valli  
Mongia e Cevetta - Langa Cebana  
Alta Valle Bormida  
Ceva (CN)**

PROVINCIA DI CUNEO

**SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
SERVIZIO SOCIO - ASSISTENZIALE**

**N. 218 IN DATA 27/06/2025  
PER SERVIZIO N. 106 IN DATA 27/06/2025**

**OGGETTO:**

**AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLE AUTONOMIE IN AMBITO EXTRASCOLASTICO PER LA PARTECIPAZIONE DEI CENTRI ESTIVI, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 – CIG B7444A94BE.**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Dato atto che codesto Ente ha la necessità urgente di affidare il servizio di assistenza specialistica alle autonomie in ambito extrascolastico per la partecipazione dei centri estivi dei Comuni facenti parte dell'Unione Montana scrivente;
- Dato atto che l'operatore economico Hamal Società Cooperativa Sociale ONLUS con sede in Sant'Antonino (NA) in Via Gramsci n. 8, int. 3 – CAP 80029 (Codice fiscale e Partiva IVA 09300371219) con nota del 12/06/2025 - registrato al protocollo generale dell'Ente al n. 5073, depositata agli atti dell'Ente, si è resa disponibile a fornire le prestazioni che seguono alle seguenti condizioni economiche;
- Reso noto che l'operatore economico in argomento è dotato:
  - di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
  - di certificazione UNI EN ISO 9001:2015, che attesta l'impegno costante per la qualità dei servizi offerti e per il miglioramento continuo dei processi organizzativi;
  - di certificazione per la Parità di Genere (UNI/PdR 125:2022) a conferma dell'impegno concreto per promuovere un ambiente di lavoro inclusivo, equo e rispettoso delle diversità;
- Richiamato il verbale del R.U.P. datato 13/06/2025 con il quale lo stesso ha provveduto alla valutazione della proposta progettuale presentata;
- Preso atto che le condizioni economiche risultano di modico importo e comunque congruenti con i prezzi di mercato;
- Dato atto, che l'importo contrattuale presunto per le prestazioni di cui all'oggetto è quantificato in € 4.999,00 (Iva esclusa);
- Visto quanto sopra si rende necessario e opportuno procedere all'affidamento del servizio di assistenza specialistica alle autonomie per la realizzazione dei centri estivi dei Comuni facenti parte dell'Unione Montana scrivente (laddove venga presentata richiesta), al fine di realizzare un campo estivo utile anche per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
  - favorire l'inclusione sociale dei bambini/ragazzi con disabilità, valorizzando la diversità come risorsa;
  - offrire opportunità di attività socializzanti e ricreative durante il periodo estivo, all'interno di contesti strutturati in tal senso;
  - sviluppare le competenze relazionali e sociali;
  - migliorare l'autonomia personale e potenziare il benessere psicofisico;
  - stimolare l'espressione creativa e cognitiva;
  - rafforzare il senso di autoefficacia e autostima;
- Dato atto che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del T.U.E.L., che il presente provvedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:
  - fornitore: Hamal Società Cooperativa Sociale ONLUS con sede in Sant'Antonino (NA) in Via Gramsci n. 8, int. 3 – CAP 80029 (Codice fiscale e Partiva IVA 09300371219);
  - fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: Servizio di assistenza specialistica alle autonomie per la partecipazione dei centri estivi dei Comuni facente parte dell'Unione;
  - forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
  - modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;
  - importo del contratto: € 4.999,00 (IVA esclusa);

- clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti;
- Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;
- Appurato:
  - che all'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
  - l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
  - ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, che l'affidamento, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
  - che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contratto di cui all'articolo 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
  - che ai sensi dell'articolo 52, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000, l'operatore economico attesterà con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni nei termini e nelle modalità indicati nelle normative vigenti in materia;
  - che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
  - che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023;
- Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 per cui questo Ente:
  - può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006 come modificato dall'articolo 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
  - può derogare al principio di rotazione di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 36/2023 che al comma 6 recita testualmente: "È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro" e si evidenzia, che la società in argomento, ha sempre fornito un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'Ente, utilizzando personale qualificato, rispettando i termini stabiliti e offrendo un prezzo adeguato di mercato;
- Precisato che:
  - in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
  - con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un

- inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
- Ritenuto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, di affidare all'operatore economico Hamal Società Cooperativa Sociale ONLUS con sede in Sant'Antonino (NA) in Via Gramsci n. 8, int. 3 – CAP 80029 (Codice fiscale e Partiva IVA 09300371219) le prestazioni di cui all'oggetto per un importo pari € 4.999,00 (IVA esclusa), in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguitate dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse e l'affidamento alla società in argomento è per l'Ente la soluzione gestionale più idonea e garantisce elevati standard qualitativi;
- Vista la tipologia dell'affidamento, è stata prevista la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.u.v.r.i.) ricognitivo ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. 9 aprile 2008 N. 81 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro al fine di avere un documento necessario per garantire la sicurezza e, pertanto, non sono previsti oneri da interferenza;
- Visto l'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 si dà atto che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nelle prestazioni oggetto dell'affidamento è il seguente: Cooperative Sociali (codice T151);
- Dato atto che:
  - è stato richiesto all'A.N.A.C. il Codice identificativo Gare (C.I.G.) individuato con il n. B7444A94BE;
  - l'affidatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. e ii.;
- Considerato che si è provveduto a richiedere allo Sportello Unico Previdenziale il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della società in argomento;
- Richiamato altresì l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori con le modalità stabilite dal decreto attuativo emanato dal Ministero dell'Economia;
- Richiamato l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina l'impegno di spesa;
- Eseguita la verifica di compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti la presente determinazione, con gli stanziamenti di cassa di Bilancio e con le regole di finanza pubblica per quanto applicabili a questo Ente;
- Visto il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 approvato con Deliberazione del Consiglio n. 2 del 20/01/2024 esecutiva ai sensi di legge;
- Visto il Bilancio di Visione 2025-2027 approvato con Deliberazione del Consiglio n. 3 del 20/01/2025 esecutiva ai sensi di legge;
- Visti gli schemi contabili del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 approvato con Deliberazione della Giunta n. 4 del 20/01/2025 esecutiva ai sensi di legge;
- Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 (P.I.A.O.) approvato con delibera della Giunta n. 28 del 28/03/2025 esecutiva ai sensi di legge;
- Ritenuto pertanto di impegnare la somma di € 5.248,95 di cui IVA € 249,95 nell'annualità 2025;
- Visto che è possibile far riferimento al Cap. 4100/23/2 Attività di assistenza finalizzata ai disabili: gestione indiretta – codice del Piano dei conti finanziario U.1.03.02.15.999 (Altre spese per contratti di servizio pubblico) sugli stanziamenti del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 annualità 2025;
- Dato atto che, ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Salvetti Erica;
- Dato atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Piemonte nel termine di 30 gg. decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell'atto;
- Dato atto che in ordine alla bozza del presente atto n. 111/2025 sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità ed alla correttezza amministrativa, nonché circa la regolarità contabile della stessa ai sensi dell'art.147-bis del D.lvo n. 267/2000 e s.m. e i.;

## D E T E R M I N A

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale al presente dispositivo;
2. di affidare ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 alla società Hamal Società Cooperativa Sociale ONLUS con sede in Sant'Antonino (NA) in Via Gramsci n. 8, int. 3 – CAP 80029 (Codice fiscale e Partiva IVA 09300371219), con ordine diretto al di fuori del M.E.P.A., per un importo contrattuale presunto, che risulta congruo, pari a € 4.999,00 (IVA esclusa), al fine della realizzazione del campo estivo;
3. di impegnare la somma complessiva di € 5.248,95 di cui IVA € 249,95, negli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile e pertanto tale spesa è imputata sugli stanziamenti del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027, annualità 2025, come di seguito specificato:

Creditore	Hamal Società Cooperativa Sociale ONLUS con sede in Sant'Antonino (NA) in Via Gramsci n. 8, int. 3 – CAP 80029 (Codice fiscale e Partiva IVA 09300371219)
Importo	€ 5.248,95 di cui IVA € 249,95
Esercizio impegno (capitolo)	2025
Esercizio imputazione	2025
Capitolo di bilancio	Cap. 4100/23/2 SSA - Attività di assistenza finalizzata ai disabili: gestione indiretta
Missione	04
Programma	06
Titolo	1
Piano dei conti finanziario	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico
Cofog	09.6 - Servizi ausiliari all'istruzione
Spesa	ricorrente
CIG richiesto all'ANAC	B7444A94BE

4. di disporre, ai sensi dell'art. 37 del D.lvo 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione delle informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di "opere e lavori pubblici, servizi e forniture" sul sito web istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente";
5. di dare atto che il presente provvedimento non presenta situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 6-bis della Legge 241/1990 e dell'articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013;
6. di dare atto che il RUP e il Direttore dell'esecuzione ai sensi degli articoli 15 e 114 è la sottoscritta Dott.ssa Eleonora Rosso – Responsabile del Servizio Socio Assistenziale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Firmato digitalmente  
F.to:Rosso Eleonora